

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n 142/GAB del 18.04.2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P. reg. 14 giugno 2016, n 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n 28 dell’1.07.2016;

VISTO il D.P.R.S. n 645/Area 1/SG del 30.11.2017 con il quale l’On.le Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del territorio e ambiente;

VISTA l’istanza prot. n. 16230 del 06.06.2019, assunta al prot. ARTA_DRU al n. 10905 del 10.06.19, con la quale il Comune di Rosolini, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) relativa alla “Variante denominata “N. 34” per modifiche di carattere puntuale al PRG – Cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, di proprietà della ditta Assenza Vincenzo. Sentenza TAR sezione I Catania n. 1101/18.”;

VISTA la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare e la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell’art.91 della L.R. n.9/2015;

VISTA la nota prot. n. 11355 del 14.06.2019 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione relativa al “Variante

denominata “N. 34” per modifiche di carattere puntuale al PRG – Cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, di proprietà della ditta Assenza Vincenzo. Sentenza TAR sezione I Catania n. 1101/18.” ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma:

- **Dipartimento Regionale dell’Ambiente**
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti**
- **Dipartimento Regionale dell’Energia**
- **Dipartimento Regionale Tecnico**
- **Dipartimento Regionale dell’Agricoltura**
- **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**
- **Dipartimento Regionale delle Attività Produttive**
- **Libero Consorzio Comunale di Siracusa**
- **Ufficio del Genio Civile di Siracusa**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa**
- **Dipartimento della Protezione Civile di Siracusa**
- **ASP Siracusa**
- **Agenzia Reg.le per la protezione dell’ambiente DAP di Siracusa;**

PRESO ATTO che sono pervenuti pareri da parte dei sopra richiamati S.C.M.A.:

- Genio Civile di Siracusa prot. n. 143397 del 08.07.2019;

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

VISTA la nota del Servizio 4/DRU prot. n. 14003 del 29.07.19 con la quale, per il tramite dello Staff 2/DRU sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) della variante al PRG in questione, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il parere n. 235/2019 del 30.10.2019 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con prot. n. 20261 del 13.11.2019 dal Serv.1/DRU al Servizio 4/DRU con il quale detta Commissione ha espresso parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lgs.152/06 art.12, comma 4, **di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** della proposta identificata “SR 19-11 Comune di Rosolini - Variante denominata “N. 34” per modifiche di carattere puntuale al PRG – Cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, di proprietà della ditta Assenza Vincenzo. Sentenza TAR sezione I Catania n. 1101/18.” di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 235/2019 del 30.10.2019, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 235/2019 del 30.10.2019, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la “Variante denominata “N. 34” per modifiche di carattere puntuale al PRG – Cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, di proprietà della ditta Assenza Vincenzo. Sentenza TAR sezione I Catania n. 1101/18.” del Comune di Rosolini (SR) **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06.**

Art. 2) Il Comune di Rosolini, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere che ne costituisce parte integrante all’Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014 e dall'art. 68 comma 4 della della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Regione Siciliana e, contemporaneamente, per estratto sulla G.U.R.S.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 21/11/2019

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
(On.le Avv.to Salvatore Cordaro)
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: Variante denominata "N. 34" per modifiche di carattere puntuale al Piano Regolatore Generale riguardante la nuova destinazione urbanistica di un'area di proprietà della ditta Assenza Vincenza, a seguito di decadenza dei vincoli espropriativi. - Sentenza T.A.R. di Catania Sezione Ia, n.1101/18.

Sigla Progetto: SR19-11 Comune di Rosolini (SR)

Autorità procedente: Comune di Rosolini (SR) - Via Roma, 2 - 96019 -

Procedimento: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - art.8 D.P.R. 8 Luglio 2014, n.23.

PARERE redatto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana.

PARERE C.T.S. n. 235 /2019 del 30/10/2019

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'08/03/1997 e s.m.i.;

VISTO il DPR 13 06.2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTA la nota prot. n.14003 del 29.07.2019, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 4, DRU, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, ha trasmesso, al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la seguente documentazione in formato digitale, avente ad oggetto - "SR19-11 Comune di Rosolini (SR) - Variante denominata "n. 34" per modifiche di carattere puntuale al Piano Regolatore Generale - Cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti:

a) Richiesta dell'Autorità Procedente, prot. n. 16230 del 06/06/2019, assunta al protocollo DRU al n.10905

Commissione Tecnica Specialistica - Parere SR19-11 - Variante denominata "N. 34" per modifiche di carattere puntuale al Piano Regolatore Generale - Comune di Rosolini



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

del 10/06/2019;

b) Documenti in consultazione:

- Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Ambientale Preliminare in formato digitale;
- Relazione Tecnica e Norme Tecniche di Attuazione - Variante puntuale "n.34" - MODIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA - Tavole grafiche Piano Particolareggiato Zona B 3/2 "Viale Aldo Moro";

c) Nota Dipartimentale avvio Consultazione prot. n.11355 del 14/06/2019;

d) Pareri S.C.M.A.:

- Genio Civile di Siracusa prot. N. 143397 del 08/07/2019;

VISTO che l'Autorità Procedente non ha prodotto deduzioni in merito ai suddetti pareri;

VISTA la nota prot. n.17714 del 07.10.2019, con la quale il Commissario ad Acta delegato, giusta delega del Dirigente Generale D.R.U. prot. N.895 del 15/01/2019, comunicava di dare esecuzione alla Sentenza T.A.R. n.1101/2018 nei termini assegnati dalla stessa e pertanto sollecitava per la definizione del procedimento;

VISTA la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa prot. N.143397 del 08/07/2019;

VISTA la Sentenza TAR N. 01101/2018 REG.PROV.COLL., N. 01809/2017 REG.RIC.; Pubblicata il 29/05/2018;

VISTA la ricevuta degli oneri istruttori;

VISTA la nota prot. n. 11355 del 14/06/2019, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica ha avviato la fase di consultazione chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'Energia
- Dipartimento Regionale Tecnico
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa
- Genio Civile di Siracusa
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
- Dipartimento della Protezione Civile - (Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Siracusa)
- ASP di Siracusa
- Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (DAP di Siracusa)
- Comune di Rosolini

RILEVATO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D.Lgs.152/06) è pervenuto esclusivamente il parere del G.C. di Siracusa Prot. n. 143397 del 08/07/2019, con il quale lo stesso comunicava che: *è in itinere la procedura di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'ex art. 13 della L. n. 64 del 02/02/1974 e ss.mm.ii, che è stato inviato via pec al Comune di Rosolini con nota n.117393 del 04/06/2019; ove veniva assegnato il termine di trenta giorni per le integrazioni richieste, trascorsi infruttuosamente i quali, si intenderà concluso il procedimento archiviando la pratica in oggetto e provvedendo alla restituzione degli elaborati senza visto di competenza, sulla scorta di quanto previsto da "adempimenti art.2 comma 4 e 4 bis L.R.5/2011".*

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che oltre al parere del Genio Civile di Siracusa non sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'arco temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006), per cui non può che ritenersi che, per i medesimi Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, **non vi siano criticità** ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la "*Variante denominata "n. 34"* Comune di Rosolini (SR) - *per modifiche di carattere puntuale al Piano Regolatore Generale - Cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti* in oggetto potrebbe produrre;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale Preliminare è volto ad illustrare le relazioni tra la previsione della *Variante num. 34 per modifiche di carattere puntuale al PRG* e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale interessato. Al fine di verificare la compatibilità generale della variante urbanistica rispetto alle disposizioni dei diversi piani e programmi territoriali o settoriali ed individuare gli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi allo scopo di orientare i contenuti della variante urbanistica verso criteri di sostenibilità ambientale.

RILEVATO che dall'esame del contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare, ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, emerge quanto segue:

- la *Variante di riclassificazione urbanistica "n. 34"*, non rientra tra quelle indicate all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, precisamente:
- non ricade entro il campo di applicazione della Direttiva Europea 2001/42/CE in materia di V.A.S. così come precisato dal D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010;
- Il Comune di Rosolini è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.A. 435/DRU del 21/09/1998, i quali effetti giuridici dei vincoli preordinati alla destinazione di aree di interesse collettivo e di uso pubblico, risultano decaduti in data 30/06/2008. Lo strumento urbanistico vigente, che individua graficamente ed urbanisticamente l'area di cui alla *Variante "num.34"*, ricade nelle *aree B3/2*, soggette alle prescrizioni del *Piano Particolareggiato "VIALE ALDO MORO"*, modificato secondo il D. Dir. n° 1122 del 08/10/2003.

Relativamente ai Vincoli, tutela ed indirizzi specifici:

- Secondo il (P.A.I.), Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con Decreto Presidenziale del 20/09/2006 e aggiornato per il Comune di Rosolini nel 2009 (D.P.R. n. 311 del 06/08/2009), l'area oggetto della *Variante puntuale "n. 34"* ricade nel Versante Meridionale con numero di denominazione *086 F.ME TELLARO*; La *Variante puntuale "n. 34"* **non è interessata da prescrizioni di alcun tipo derivanti dal Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (P.A.I.), non è soggetta a nessun vincolo sia nella Carta della pericolosità idraulica** (vedi carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione, carta dei dissesti e carta del rischio idraulico n. 17), **sia nella Carta del Rischio Idraulico e sia nella Carta dei dissesti.**
- Rispetto al *Piano Paesaggistico Ambito 14-17 "Area dei rilievi e del tavolato Ibleo"* in cui ricade il territorio di Rosolini, la *Variante puntuale "n. 34"* non è soggetta ad alcuna prescrizione di Piano. **Le aree non sono sottoposte a vincolo paesaggistico di tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA e non sono sottoposte a vincolo idrogeologico.**
- Il Comune di Rosolini rientra nel sistema definito dal Piano Territoriale Provinciale (PTP), quale strumento di Pianificazione generale della Provincia Regionale (L.R. n. 9 del 6 marzo 1986), "*Territorio di Noto e Rosolini*".
- Nel documento "*Rete ecologica provinciale*", che costituisce lo strumento orientativo per la definizione e la salvaguardia della Rete ecologica nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione regionale e locale, l'area oggetto della *Variante puntuale "num.34"* **non è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica.**

Handwritten initials: CR, MI, CR

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- L'area interessata dalla *Variante puntuale "num.34"*, nonché quella nell'immediata prossimità all'ambito di studio, **non si trova all'interno di zone ZCS della Rete Natura 2000**, dista dalla ZCS Cava d'Ispica circa cinque chilometri dal punto più vicino e più di 10 chilometri dalla ZSC F. Tellesimo.
- L'area **non ricade all'interno di riserve o parchi naturali**, non è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica;
- L'area **non rientra in ambito agricolo né di tipo generico né di tipo specialistico**;

In conclusione, la variante puntuale "n. 34", non interferisce in alcun modo con altri Piani superiori e/o con zone di particolare interesse e non comporta reperimento delle aree a standard.

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare deve esporre le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a verifica di **assoggettabilità VAS**, con i contenuti minimi dell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lvo 152/06, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

PRESO ATTO che relativamente alle Caratteristiche dell'intervento della *Variante "n. 34" per modifiche di carattere puntuale al Piano Regolatore Generale - Cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti*, descritte nei primi capitoli del RAP, l'Autorità procedente - Comune di Rosolini (SR) - fornisce le seguenti informazioni:

- L'intervento di cui all'oggetto è una Variante di riclassificazione urbanistica per l'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi;
- Il Comune di Rosolini è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.A. 435/DRU del 21/09/1998, pubblicato sul G.U.R.S. n.60 del 28/11/1998, i quali effetti giuridici dei vincoli preordinati alla destinazione di aree di interesse collettivo e di uso pubblico, perché di durata quinquennale, risultano decaduti in data 30/06/2008, (art.36 L.R.n.7/2002, integr. Dall'art.24 della L.R. 7/2003), con la conseguente applicazione temporanea della disciplina delle cosiddette "zone bianche". La cessata efficacia del vincolo non rende l'area priva di disciplina urbanistica, essa risulta soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 4, della L. 28/01/1977, n.10 (Legge Bucalossi), confluito nell'art. 9 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., applicabile nella Regione Sicilia in virtù del richiamo apportato dall'art. 9 del T.U. in materia di esproprio di cui al DPR n.327 dell'08/06/2001, tali prescrizioni hanno un valore provvisorio in attesa del nuovo Piano. In questa fase di transizione, il proprietario ha diritto di chiedere una destinazione urbanistica appropriata in luogo di quella scaduta e il Comune ha l'obbligo di provvedere immediatamente. Pertanto il Comune di Rosolini, a seguito di ricorso n. 1809/17, promosso dalla sig.ra Assenza Vincenza, nata a Rosolini (SR) il 09/01/1959, in ottemperanza alla sentenza del TAR di Catania n. 1101/18, Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, (Sezione Prima), nella quale veniva riportato: - "Il ricorso è pertanto fondato e conseguentemente, va ordinato al Comune intimato di reintegrare la disciplina urbanistica delle aree in questione nel termine di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

su istanza di parte, se anteriore. Nell'ipotesi di perdurante inadempienza, viene nominato, quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro idoneo funzionario, il Direttore Regionale del Dipartimento Urbanistica dell'A.R.T.A., per procedere nell'ulteriore termine di 180 gg.", ha ritenuto di procedere alla nuova qualificazione urbanistica dei terreni di sua proprietà per l'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, tramite la redazione della Variante puntuale n.34 al P.R.G. di Rosolini - cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti. (Rif. sentenza n. 01101/2018 REG.PROV.COLL., N. 01809/2017 REG.RIC., pubblicata il 29/05/2018).

PROPOSTA DI VARIANTE di riclassificazione urbanistica "n. 34",

- L'area interessata dalla Variante di riclassificazione urbanistica "n. 34" è identificata al Catasto Terreni del Foglio di Mappa n.31 particelle 2160 e 2170, del Comune di Rosolini. La variazione di destinazione urbanistica della Variante puntuale "n. 34", interessa l'intera area come originariamente individuata nel P.R.G. per una superficie territoriale di mq 288,00 di cui circa mq 138,00 destinata a superficie residenziale e circa mq 150,00 ad "Area pubblica Attrezzata".
- L'area oggetto della Variante di riclassificazione urbanistica "n. 34", ricade nel tessuto edificato del comune di Rosolini (SR), nelle vicinanze del Cimitero comunale di Rosolini e del complesso scolastico di via Minghetti e precisamente tra le vie Trilussa, Gorizia e G. Pascoli. Le principali vie di comunicazione ricadenti all'interno dell'area in questione sono la via Aldo Moro, arteria principale di attraversamento della città, che si innesta alla via Barberi - Granati Nuovi; altimetricamente si trova ad una quota di circa 148,00, m. s.l.m.
- Lo strumento urbanistico vigente individua graficamente ed urbanisticamente l'area di cui alla Variante di riclassificazione urbanistica "n. 34" così come segue:
 - particella 2160 in parte destinata a superficie residenziale ed in parte ad "Area pubblica Attrezzata".
 - particella 2170 in parte destinata a superficie residenziale ed in parte ad "Area pubblica Attrezzata".
 - la variazione di destinazione urbanistica è impressa alla porzione di terreno destinata attualmente ad "Area pubblica".
- Il Comune di Rosolini, in accoglimento dell'istanza di diffida, effettuate le necessarie verifiche degli standards ministeriali di cui al D.M.1444/68, a seguito delle quali è stato accertato che, data l'esiguità del lotto di terreno interessato, comunque viene soddisfatto il dimensionamento delle aree per attrezzature e servizi, che risultano sovradimensionate rispetto alle previsioni degli standards ministeriali, propone di destinare l'intera area a superficie residenziale, la cui attuazione è assoggettata alle previsioni dell'art. 24 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e dall'art.2 delle N.T.A del Piano particolareggiato Zona "B3/2 -Via Aldo Moro", secondo i seguenti Parametri Urbanistici:

Zona B3/2 "Viale Aldo Moro", oggetto di Prescrizioni Esecutive

- Superficie territoriale: 46.013 mq.;
- Densità abitativa territoriale: 150 ab/Ha;
- Rapporto di utilizzazione territoriale: 0,70 mq/mq;
- Densità edilizia fondiaria: 2,8 mq/mq;
- Rapporto di copertura: 0,70 mq/mq;
- Standards urbanistici: 9,00 mq/ab, da reperire all'interno dell'area o da monetizzare;

PRESO ATTO e RILEVATO che le descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano attengono al Rapporto Ambientale Preliminare - da redigersi con i contenuti minimi dell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lvo 152/06 e che le informazioni e le dichiarazioni rese dall'Autorità procedente saranno inquadrare all'interno del suddetto pertinente riferimento, si rileva quanto segue:

Caratteristiche dei potenziali impatti sull'ambiente - Nel R.A.P., a partire dalle caratteristiche del progetto, sono state analizzate e descritte le principali caratteristiche ambientali dell'area interessata dalla

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'CMS' and several illegible signatures.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'X' on the left and several initials on the right.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Variante, è stata analizzata la presenza di eventuali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala in esame, in considerazione dell'impatto dell'intervento stesso sulle principali componenti ambientali:

- aria e inquinamento atmosferico;
- acqua e risorse idriche;
- suolo;
- ambiente;
- rumore.

Aria e inquinamento atmosferico

L'attuazione della Variante puntuale "num.34", che interessa aree di modesta entità rispetto all'ambiente circostante, non in grado di generare grandi perturbazioni all'ambiente se non un disturbo temporaneo limitato alla successiva fase di cantiere ed un moderato disturbo permanente in fase di esercizio. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, essa è sostanzialmente indipendente dall'attuazione del Piano. In generale, pur ammettendo un'intensificazione di traffico veicolare, esso si attesterà comunque sempre notevolmente sotto i limiti di guardia.

Acqua e risorse idriche

Dagli strumenti di pianificazione si rileva che l'area in cui ricade la Variante Puntuale "num.34" è interessata nelle vicinanze dalla presenza di pozzi di acqua e relativa fascia di rispetto. La Variante prevede una limitata densificazione del tessuto residenziale e produttivo che potrebbe comportare un incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli. **Trattandosi di tessuti urbanizzati, non si prevedono tuttavia impatti negativi significativi.**

Ambiente suolo

La Variante Puntuale "num.34" non prevede consumo di territorio non urbanizzato svolgendosi all'interno della disciplina del patrimonio edilizio esistente e comunque nell'ambito del territorio urbanizzato. **Pertanto sotto questo profilo non si prevedono impatti negativi significativi.**

Ambiente e paesaggio

L'area oggetto della Variante è collocata in aree urbane del comune di Rosolini in uno scenario insediativo caratterizzato prevalentemente da edilizia residenziale. **L'area non è interessata da corridoi ecologici e che la proposta di Variante puntuale "num.34" non muterà significativamente la percezione dei luoghi.**

Rumore

Il clima acustico delle aree è caratterizzato da assenza di sorgenti sonore significative; le immissioni sonore sono riferite essenzialmente al traffico autoveicolare lungo le vie principali. La Variante puntuale "num.34" non prevede la realizzazione di funzioni che comportino ulteriori sorgenti di rumore tali da determinare un impatto acustico maggiorato per le zone circostanti, **pertanto essa è compatibile con il livello acustico previsto per l'area.**

Effetti sui siti Natura 2000

Il Comune di Rosolini è interessato dalla presenza della ZCS ITA080009 Cava d'Ispica insieme ai Comuni di Ispica e Modica e dalla ZCS ITA090018 F. Tellesimo, insieme ai Comuni di Avola e Modica. L'area interessata dal progetto, nonché quella nell'immediata prossimità all'ambito di studio, dista dalla ZCS Cava d'Ispica circa cinque chilometri dal punto più vicino e più di 10 chilometri dalla ZCS F. Tellesimo. Considerate le distanze ed in relazione ai contenuti delle Varianti in esame, è possibile assumere che **le previsioni delle varianti stesse non presentino relazioni, di tipo diretto o indiretto, con alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000.** Non si ravvisa pertanto alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente Relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione inerente la *Variante Puntuale "num.34"* in argomento;

CONSIDERATO E VALUTATO che la *Variante Puntuale "num.34"*, non interferisce in alcun modo con altri Piani sovraordinati e/o con zone di particolare interesse essendo compatibile con i vincoli, le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dell'assetto idrogeologico, dei beni culturali e delle infrastrutture, stabiliti da provvedimenti o Piani sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale;

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento all'art.2, comma 2 del D.P.R. 8 Luglio 2014, n.23 "*Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana (art. 59 , legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n.26)*", si rileva che la *Variante puntuale "num.34"* al Piano Regolatore Generale di Rosolini per cambio destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, interessa una piccola area a livello locale la quale è che:

- non è sottoposta a vincolo paesaggistico;
- è caratterizzata da un'operatività e applicabilità circoscritte concretamente a una zona limitata del territorio comunale;
- l'ente proponente prima di destinare l'intera area a superficie residenziale, ha effettuato le necessarie verifiche degli *standards* ministeriali di cui al D.M.1444/68, a seguito delle quali è stato accertato che, data l'esiguità del lotto di terreno interessato, comunque viene soddisfatto il dimensionamento delle aree per attrezzature e servizi, che risultano sovradimensionate rispetto alle previsioni degli *standards* ministeriali;
- non determina effetti significativi sull'ambiente trattandosi di una variante che conferma l'impostazione iniziale del P.R.G. e del RE. In particolare non vengono modificati i loro elementi caratterizzanti quali il dimensionamento ed il consumo di nuovo suolo;
- non si trova all'interno di zone ZCS della Rete Natura 2000 e pertanto non si ravvisa alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti;
- non prevede specificatamente la localizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.
- non interferisce in alcun modo con altri Piani superiori e/o con zone di particolare interesse e non comporta reperimento delle aree a standard;
- non interessa aree ricadenti all'interno del P.A.I., approvato con D. P. del 20/09/2006 e aggiornato per il Comune di Rosolini nel 2009 (D.P.R. n. 311 del 06/08/2009);
- non è interessata da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923, n.3267;
- non rientra nella fattispecie prevista dall'art.2, comma 5 della L.R. 71/78 non essendo utilizzata ad usi agricoli;
- non rientra negli ambiti di protezione ambientale, né all'interno di Siti Natura 2000;
- non è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica.
- non comprende interventi soggetti di cui l'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto sottoposti alla procedura VIA;

VALUTATO che la *Variante urbanistica* non determina potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei valori limite stabiliti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale

VALUTATO che la *Variante Puntuale "num.34"* insiste su un'area inserita in un contesto a vocazione antropica;



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che la *Variante Puntuale "num.34"* ricade nel tessuto edificato di Rosolini, nelle vicinanze del Cimitero comunale di Rosolini.

CONSIDERATO che il Comune di Rosolini, effettuate le necessarie verifiche degli *standards* ministeriali di cui al D.M.1444/68, a seguito delle quali è stato accertato che, data l'esiguità del lotto di terreno interessato, comunque viene soddisfatto il dimensionamento delle aree per attrezzature e servizi, che risultano sovradimensionate rispetto alle previsioni degli *standards* ministeriali, propone con la *Variante Puntuale "num.34"* di destinare l'intera area a superficie residenziale, la cui attuazione è assoggettata alle previsioni dell'art. 24 delle *Norme tecniche di attuazione del P.R.G.* e dall'art.2 delle *N.T.A del Piano particolareggiato Zona "B3/2 -Via Aldo Moro"*.

VALUTATO che la *Variante Puntuale "num.34"* non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

VALUTATO che la Variante urbanistica non determina impatti cumulativi;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere motivato ai sensi e per effetto del D.Lvo 152/06, art. 12, comma 4, di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 la proposta di cui al procedimento SR19-11 Variante Puntuale di riclassificazione urbanistica "num.34", con le seguenti raccomandazioni:

1. dovranno essere adottate in fase di cantiere idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
2. considerato che nel RAP si evince la presenza nel territorio di un notevole numero di pozzi per captazione idropotabile, dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione per evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle acque;
3. dovranno essere adottate misure finalizzate al risparmio idrico, attraverso la raccolta e il riciclo delle acque meteoriche;
4. prima dell'inizio dei lavori occorre acquisire il parere, attualmente in itinere, di *compatibilità geomorfologica ai sensi dell'ex art. 13 della L. n. 64 del 02/02/1974 e ss.mm.ii.*, del Genio Civile di Siracusa;

ANGELINI Aurelio (Presidente)	
SANTIAPICHI Xavier (Vice-Presidente)	
COBELLO Laura (Componente Nucleo)	

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten initials and marks at the bottom right]



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BONACCORSO Angelo	
BORDONE Gaetano	<i>pble</i>
CAMPILONGO Sandro	
CARTARRASA Salvatore	
CASSAR Adriana	<i>Adriana</i>
CASTIGLIONE Simona	<i>Simona Castiglione</i>
DI LEO Carlo	<i>Carlo</i>
DI ROSA Giuseppe	
DOLCE Ferdinando	
FLOCCO Lidia	
FRANCHINA Francesco	<i>Francesco</i>
GALATI TARDANICO Carmelo	<i>Carmelo Galati Tardanico</i>
LENTINI Francesca Maria	
LIUZZO Giuseppina	
MANGIAROTTI Maria Stella	<i>Mangiariotti Maria Stella</i>
MESSANA Giuseppe	<i>Giuseppe Messana</i>
MESSINEO Antonio	
MONTEFORTE Guido	

CA
[Handwritten signatures]



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

MORICI Claudia	
RIZZO Claudio	
RONDISVALLE Fausto	
SALVIA Pietro	
SCURRIA Antonio	
TOMASINO Maria Chiara	
VILLA Daniele	

